SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-RANTE

(4340-B) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonchè disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

5^a Commissione

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4340-B) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonchè disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonchè disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Guido De Martino di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DE MARTINO Guido, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame reca disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonchè disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni.

Questo disegno di legge torna alla nostra attenzione essendo stato già approvato in sede deliberante da questa Commissione il 9 dicembre dell'anno scorso in un testo che, nel corso dell'anno finanziario trascorso, non fu approvato per tempo dalla Camera dei deputati. Per questo motivo il Governo considerò essenziale l'emanazione il 30 dicembre 1999, di un decreto-legge che riproduceva integralmente il testo approvato da questa Commissione.

Ricordo che le norme principali del provvedimento da noi approvato concernevano il reintegro dei finanziamenti alle regioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 nell'ordine complessivo di poco più di 700 miliardi e anche uno stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna, di 436 miliardi per il contributo di quelle regioni al Fondo sanitario nazionale. Un'altra norma concerneva stanziamenti ulteriori a favore delle amministrazioni provinciali a seguito delle maggiori competenze trasferite dallo Stato alle province in materia di edilizia scolastica, dell'ordine di 80 miliardi per l'anno 2000 e di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

In seguito alla mancata approvazione per tempo da parte della Camera dei deputati, ripeto, il Governo emanò un decreto-legge (sicchè questo provvedimento, anche se risulta formalmente in continuità con il pre-

5^a Commissione

cedente, in realtà è in parte diverso) per neutralizzare le minori entrate che nel corso degli anni si sono verificate di fatto, in modo particolare per le regioni.

Penso che giustamente il Governo (anche il Parlamento negli anni scorsi si era occupato della questione) abbia assunto il principio che le modifiche della legislazione nazionale in materia di imposizione fiscale che fossero collegate ai finanziamenti alle regioni e agli enti locali non dovessero comportare un minor gettito per questi enti. Pertanto, il criterio che è stato adottato è quello che, sia pure a conguaglio, si intervenisse con provvedimento legislativo a sanare lo squilibrio che si veniva a determinare.

Il provvedimento al nostro esame cancella, perchè non più necessaria in seguito all'emanazione del decreto-legge, la compensazione dovuta per gli anni 1997, 1998 e 1999 e introduce una nuova norma che consolida il finanziamento dello Stato alle regioni a partire dagli anni 2000 e per gli anni a venire nella misura di 316 miliardi annui, cifra stabilita sulla base dello squilibrio che nelle finanze regionali si era determinato nell'anno 1997. Quindi mi pare che con questa norma si risolva il problema determinato dalla soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, che non era compensata dal nuovo tributo istituito sui rifiuti nelle discariche, la cui portata non era sufficiente a coprire il gettito che invece proveniva dalla diversa imposizione precedente.

È stato poi mantenuto l'articolo 2, salvo una lieve modifica formale, riguardante gli interventi a favore delle province per l'edilizia scolastica cui già ho accennato, e sono state introdotte invece due nuove norme che non erano previste nel disegno di legge da noi approvato.

La prima modifica (articolo 4), si è resa necessaria per compensare gli effetti di uno squilibrio determinatosi a seguito della riduzione della parte dell'accisa sulla benzina devoluta alle regioni da 350 a 242 lire, decisa pensando che questo minore gettito potesse essere compensato dal maggior gettito derivante dalla modifica delle tasse automobilistiche che, come ricorderete, fu stabilito con la legge finanziaria per il 1998, il che non è avvenuto. Per sanare lo squilibrio così determinatosi a carico delle finanze regionali ora si prevede una compensazione nella misura di 663 miliardi. Anche in questo caso lo Stato interviene facendosi carico di uno squilibrio determinatosi in base a provvedimenti assunti in ragione di una modifica delle imposizioni fiscali statali che hanno determinato effetti negativi sulle entrate regionali.

L'articolo 5, introdotto dalla Camera, riguarda una modifica importante anche se di carattere secondario, relativamente alla legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che i trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito. In realtà si verificava che in alcuni casi i comuni ottenevano dei trasferimenti inferiori al precedente gettito, per cui si prevede che una modifica in base alla quale i trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito dei tributi variati.

5^a Commissione

25° RESOCONTO STEN. (12 settembre 2000)

La conseguenza di queste modifiche, della loro equità e corrispondenza anche ad un rapporto corretto Stato-regioni, sta nel fatto – come è stato sottolineato anche dal sottosegretario Giarda nel corso della discussione che si è svolta in Commissione alla Camera dei deputati – che queste norme non contrastano, anzi sono per così dire incorporate nella nuova legislazione sul federalismo fiscale. Quindi penso sia opportuno che anche la nostra Commissione approvi il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Guido De Martino per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici DOTT. GIANCARLO STAFFA